

Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, co. 1, lett. a) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).

Con la legge 29 luglio 2004, n. 19, la Regione Emilia-Romagna ha dettato innovative disposizioni in materia funeraria, disciplinando in particolare le funzioni spettanti ai diversi livelli istituzionali dell'ordinamento e prevedendo norme di regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre. Allo stesso tempo, la Regione è intervenuta in tema di prevenzione del rischio corruttivo in ambito sanitario legato alle attività inerenti il decesso, da ultimo, con la propria deliberazione n. 96 del 29 gennaio 2018, in materia di codice di comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, ove, all'art. 18, sono previste specifiche disposizioni concernenti le attività conseguenti al decesso.

Preso atto che i Comuni, sia in fase di verifica della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre, sia in fase di vigilanza, hanno evidenziato difficoltà di natura interpretativa ed applicativa ed hanno chiesto chiarimenti soprattutto in relazione ad alcuni punti della disciplina formatasi in seguito alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 156/2005 e n. 163/2006, con particolare riguardo alla mancanza di parametri su cui condurre la verifica del raggiungimento da parte delle imprese funebri, del contingente minimo di operatori funebri ed i controlli sulle imprese funebri in esercizio, qualora le imprese facciano ricorso a rapporti di lavoro a tempo parziale e, soprattutto, quando le imprese funebri, per ottemperare ai requisiti, ricorrano ad altri strumenti giuridici introdotti dalla DGR 163/2006, quali le associazioni in partecipazione, consorzi o società consortili.

Preso, altresì, atto che si è reso necessario potenziare le misure di prevenzione e di contrasto degli eventi corruttivi in ambito funebre, rispetto a quelle attualmente adottate dalle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e dalle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate, attraverso l'introduzione di una procedura diretta all'accREDITAMENTO delle imprese di onoranze funebri e degli operatori delle stesse imprese che accedono ai locali delle camere mortuarie delle strutture sopra richiamate oltre al riesame delle procedure attualmente adottate in ambito funebre dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie sopra richiamate.

A fronte di quanto sopra espresso si è valutato opportuno intervenire nuovamente in materia per definire parametri certi di personale e di mezzi di cui le imprese funebri debbono disporre attraverso un provvedimento ricognitivo delle sopra citate deliberazioni e di potenziare le misure di prevenzione e di contrasto degli eventi corruttivi in ambito funebre. Ciò a garanzia dei diritti essenziali della popolazione, che legittimano il ricorso della Regione ad ulteriori provvedimenti di indirizzo e coordinamento rivolti agli

Enti locali ed alle Aziende sanitarie, come previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a) della LR 19/2004.

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre.

Con il presente provvedimento è modificata la deliberazione n. 156/2005, limitatamente ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato 1, recanti rispettivamente "Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre", "Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre", "Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre" e la Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 19/2004, approvata con la deliberazione n. 163/ 2006, limitatamente al capitolo "Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione".

Le parti modificate sono sostituite dalle seguenti indicate al punto 1 e 2.

1. Esercizio dell'attività funebre.

Il punto 1 dell'Allegato n. 1 della DGR n. 156/2005, modificato con il presente provvedimento, è sostituito come segue.

L'art. 43 della L.R. 12 febbraio 2010 n. 4, ha modificato il co. 2 dell'art. 13 della L.R. n. 19/2004, sostituendo l'istituto dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività funebre, con la Dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, poi sostituita, con norma statale, con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ad efficacia immediata.

Il titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività funebre si forma quindi a seguito della presentazione della SCIA costituita da autocertificazioni.

1.1 Il titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività funebre formatosi a seguito della presentazione della SCIA di cui all'art. 13, co. 2, della L.R. n. 19/2004, è comprensivo delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune, previste dalle leggi di pubblica sicurezza, da quelle in materia di commercio e di agenzia di affari e abilita anche allo svolgimento del trasporto funebre. Poiché il titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività funebre previsto dall'art. 13 della L.R. n. 19/2004 comprende, ma non sostituisce queste ultime autorizzazioni, restano fermi i requisiti e gli adempimenti già previsti dalla normativa volta a disciplinare le stesse.

1.2 La SCIA, ai sensi dell'art. 13, co. 2 della L.R. n. 19/2004, va presentata al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La SCIA deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate nel medesimo Comune o in Comuni diversi da quello in cui è stata

rilasciata, in base al periodo di presentazione dell'istanza, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre o è stata validamente presentata la DIA o la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre. I titoli abilitativi, per l'utilizzo di una sede secondaria, vanno dichiarati mediante presentazione di SCIA diretta all'attivazione di una sede secondaria per la trattazione degli affari, recante, ai fini di cui sopra, la dichiarazione che l'impresa è titolare di autorizzazione per l'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede legale o che allo stesso Comune ha validamente presentato DIA o SCIA, ai sensi dell'art. 13, co. 2, della L.R. n. 19/2004.

La SCIA, diretta all'attivazione di una sede secondaria, va presentata al Comune territorialmente competente.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza in ordine alla coerenza fra i requisiti dimostrati in sede di autorizzazione o di presentazione della DIA o della SCIA e lo svolgimento dell'attività in ambiti territoriali più vasti, è previsto che il Comune, ove è avviata un'ulteriore sede per la trattazione degli affari, comunichi al Comune, ove ha la sede legale l'impresa, l'avvenuta apertura della sede secondaria, corredata delle indicazioni relative all'ubicazione della sede secondaria, unitamente al nominativo dell'addetto alla trattazione degli affari.

- 1.3 Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, queste devono presentare la SCIA per l'esercizio dell'attività funebre al Comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari dell'impresa funebre, o dove si trova la sede principale, nel caso di impresa operante su più sedi: in quest'ultimo caso, l'individuazione della sede principale spetta al legale rappresentante dell'impresa.

2. Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre

Il punto 2 e 4 dell'allegato 1 alla deliberazione n. 156/2005 e il capitolo "Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione" della Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, allegato alla deliberazione n. 163/2006, modificati con il presente provvedimento, sono sostituiti come segue.

- 2.1 La L.R. n. 19/2004 all'art. 13, co. 1, definisce l'attività funebre come un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale e trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane con la sola prevista eccezione dello svolgimento - in forma disgiunta - del servizio di trasporto

funebre. A parte tale ultimo caso, la normativa regionale, attraverso una presunzione di legge, ha dunque ritenuto che solo chi svolge unitariamente le tre attività possa assicurare un servizio tale da corrispondere alle esigenze degli utenti e sia in grado quindi di esercitare l'attività di onoranze funebri e, a tal fine, infatti, ne ha regolamentato i requisiti di idoneità, da ricondursi all'attività complessivamente svolta. Ne consegue operativamente che il Comune può autorizzare, a fronte della presentazione di SCIA, come impresa funebre, solo chi intenda svolgere le tre attività sopra richiamate e ne dimostri il possesso dei correlati requisiti. Altri eventuali soggetti che intendano esercitare solo una delle tre attività non possono essere autorizzati quali imprese funebri e non risultano abilitati a svolgere funerali.

2.2 Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove ha sede legale l'impresa e al quale è presentata la SCIA con efficacia immediata, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come previsto dalla Legge regionale n. 19/2004, art. 13, co. 2. La sede per la trattazione degli affari amministrativi può coincidere con la sede legale. Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La sede principale e quelle secondarie devono essere ad uso esclusivo. Non è ammesso l'uso promiscuo della stessa sede da parte di più imprese. La disponibilità dei beni immobili e mobili che compongono la sede può essere acquisita secondo ogni legittimo negozio giuridico. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso la sede principale o presso le sedi secondarie, comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.

2.3 Ogni impresa esercente l'attività funebre deve disporre dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre, in possesso dei requisiti formativi di cui al punto 5.1 dell'allegato alla DGR n. 156/2005, è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre, ai sensi della L.R. n. 19/2004. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre.

2.4 Per l'apertura di sedi secondarie, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella impiegata per la sede

principale o per altre sedi, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività. L'apertura di ulteriori sedi commerciali, filiali, mostre aperte al pubblico nelle quali avvenga un contatto con i clienti, non comporta la necessità di avvalersi di altri quattro operatori funebri o necrofori, bensì di un solo addetto, per ogni sede, alla trattazione degli affari.

2.5 Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre. Inoltre, deve essere resa nota l'eventuale circostanza che l'impresa funebre ha soddisfatto i requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre rivolgendosi ai soggetti di cui al punto 2.9 e con le caratteristiche di cui al punto 2.10.

2.6 Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre, in via continuativa, di almeno un'auto funebre conforme ai requisiti sotto riportati e di almeno una adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione del vano di carico oltre al ricovero di non meno di un carro funebre. I mezzi funebri destinati al trasporto delle salme e dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto. Il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente. La vigilanza sull'idoneità delle auto funebri e delle rimesse, è effettuata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio. L'Azienda USL, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell'auto funebre apposito attestato in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Sull'attestato è esplicitamente indicato che lo stesso ha validità indefinita, fatta salva la possibilità di sospensione o di revoca della stessa, qualora emerga, dall'attività di controllo espletata, il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al ricovero degli stessi. I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi sia assicurata secondo qualsiasi valido rapporto giuridico che consenta in via continuativa ed effettiva di avvalersi del mezzo.

2.7 Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al punto 5.1. dell'allegato alla DGR n. 156/2005. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, tenuto conto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria. All'atto della presentazione

della SCIA l'impresa deve documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività e di almeno quattro operatori necrofori. Le forme di rapporto di lavoro che prevedono obblighi del lavoratore secondo tempi e modalità limitate o parziali del proprio impegno, devono risultare coerenti con i volumi di attività effettivamente svolti dall'impresa.

2.8 Qualora il responsabile della conduzione dell'attività funebre intervenga nelle attività operative, può essere computato tra gli operatori funebri o necrofori consentendo così di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti al punto che precede, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite.

2.9 I requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre di cui al paragrafo 2.6 e 2.7, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia idonea a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre, sia dall'impresa funebre in forma singola, che in forme associate, ad esclusione dell'Associazione Temporanea tra Imprese. Le imprese operanti in forma associata devono essere costituite o risultare partecipate esclusivamente da imprese funebri singolarmente dotate dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al paragrafo 2.6 e 2.7 e singolarmente autorizzate all'esercizio dell'impresa funebre, a seguito di presentazione di valida SCIA. Nel caso di società consortili, sono le singole imprese consorziate ad essere in possesso del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività funebre, formatosi in seguito a valida presentazione della SCIA. Nel caso del consorzio con attività esterna, è questo soggetto che deve presentare la SCIA come impresa di onoranze funebri. Le altre tipologie di forme associative devono essere dichiarate dall'impresa funebre, tramite SCIA, al Comune in cui ha la sede legale, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere. Il ricorso a tali modelli è subordinato al rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente.

2.10 L'impresa di cui al punto precedente che intenda garantire il possesso dei requisiti di personale e mezzi ad altro esercente l'attività funebre, deve possedere la disponibilità autonoma, senza il ricorso a soci delle stesse o a forniture rese da soggetti esterni, delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte: almeno 8 operatori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 autofunebri. Ogni contratto stipulato con imprese funebri determina l'incremento del requisito organizzativo del personale di una unità. Ogni tre contratti stipulati con imprese funebri determinano l'incremento di un autofunebre. I soggetti cedenti i requisiti devono dichiarare tali incrementi di mezzi e personale, allegando la relativa

documentazione alla SCIA presentata dall'impresa che vede soddisfatti i requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre.

2.11 Possono essere considerati nel novero del personale richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono soci.

2.12 Il Comune, in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni, per assicurare la continuità del servizio di onoranze funebri verso la propria collettività, può valutare positivamente la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre ad imprese che dimostrino il possesso dei requisiti sul personale secondo ulteriori modalità, come accordi o altre forme contrattuali intrattenuti con imprese funebri già in esercizio. Tale facoltà risulta ammissibile esclusivamente qualora sia necessario garantire la continuità del servizio e tenendo conto che un'autorizzazione ottenuta in questo modo non abilita il soggetto ad operare indistintamente in ulteriori ambiti del territorio regionale. In compresenza di più imprese nel medesimo contesto territoriale svantaggiato o di piccole dimensioni, qualora la continuità del servizio funebre sia già assicurata da una o più imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale, non è ammissibile l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti che dichiarano requisiti sul personale attraverso i sopra ricordati accordi o altre forme contrattuali.

2.13 Non sono ammesse forme di esternalizzazione del personale, effettuate verso soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza e al controllo previsto dalla Legge regionale n. 19/2004. Infatti, l'avvalimento di personale acquisito attraverso tali soggetti non coglie gli obiettivi di qualificazione delle imprese funebri esplicitati dalla normativa regionale, che devono intendersi soddisfatti solo in presenza di forme che assicurino stabilità e trasparenza nei confronti dei cittadini, e rende inattuabile il controllo complessivo che il Comune è chiamato istituzionalmente ad esercitare sulle imprese di onoranze funebri e che appare impercorribile nei confronti di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 19/2004.

2.14 Lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre di cui alla lettera c) del co. 4 dell'art. 13 della L.R. n. 19/2004, comporta che l'impresa presenti al Comune, ove essa ha sede legale, la SCIA prevista al co. 2 della medesima legge e si uniformi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre sedi ubicate in Comuni diversi da quello in cui è stata rilasciata, in base al periodo di presentazione dell'istanza, l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre o è stata validamente presentata la DIA o la SCIA, non

comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre.

I titoli abilitativi, tra cui quelli in materia edilizia ed eventualmente altri necessari per l'utilizzo di una sede secondaria, vanno dichiarati mediante presentazione di SCIA diretta all'attivazione di una sede secondaria per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre, recante, ai fini di cui sopra, la dichiarazione che l'impresa è titolare di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre rilasciata dal Comune della Regione Emilia-Romagna ove ha sede legale o che allo stesso Comune ha validamente presentato DIA o SCIA, ai sensi dell'art. 13, co. 4, lettera c) della L.R. n. 19/2004.

Le imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre devono disporre di personale di qualifica e in numero adeguato all'attività svolta. Le imprese di solo trasporto funebre devono documentare la coerenza tra l'attività che intendono svolgere, i mezzi in loro possesso e il personale, di qualifica e numero adeguato, di cui esse dispongono. Ai Comuni spetta valutare tale coerenza utilizzando gli opportuni strumenti di controllo, quali ad esempio i contratti di servizio e il numero dei servizi effettuati.

Le imprese che esercitano l'attività funebre, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 13, co. 4, lett b) della L.R. n. 19/2004 non possono fare ricorso ad imprese svolgenti il solo servizio di trasporto funebre.

2.15 Qualora un'impresa funebre intenda far svolgere il servizio di trasporto ad altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre, attraverso apposito contratto di servizio, deve comunque disporre del personale previsto al precedente punto 2.7.

2.16 La L.R. n. 19/2004, all'art. 6 co. 3, prevede che il Comune eserciti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella stessa legge. Il successivo art. 13, co. 6, prevede un esplicito compito del Comune in materia di vigilanza sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre con particolare attenzione alle condotte dirette al procacciamento di funerali. Il Comune, cui è presentata la SCIA, deve quindi verificare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre e il mantenimento, da parte delle imprese funebri, sia del contingente minimo di operatori funebri e di mezzi, sia che la dotazione di operatori funebri e di mezzi sia adeguata quantitativamente e qualitativamente allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese, in modo da assicurare che nello svolgimento dell'attività funebre sia sempre utilizzato il personale adeguato alle prestazioni di volta in volta eseguite, che per quanto riguarda le operazioni di trasporto del feretro corrisponde al numero di quattro operatori. Allo scopo il Comune può procedere, secondo il proprio impianto

regolamentare, al controllo periodico e a campione della sussistenza dei requisiti posseduti dalle imprese funebri in modo da verificare il mantenimento dei requisiti nel tempo.

2.17 Le imprese funebri e i soggetti di cui al punto precedente sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto nella presente direttiva entro mesi sei dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Indirizzi e direttive in materia di accreditamento delle imprese funebri operanti nell'ambito delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate ed altre disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

Con il presente provvedimento finalizzato al potenziamento delle misure di prevenzione e di contrasto degli eventi corruttivi in ambito funebre nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate, si prevede l'introduzione di una procedura diretta all'accREDITamento delle imprese di onoranze funebri che accedono ai locali delle camere mortuarie e ai locali annessi delle strutture sopra richiamate e la valutazione e qualificazione delle procedure attualmente adottate in ambito funerario dalle medesime strutture, al fine di favorire l'adozione di modalità operative uniformi per la gestione dei decessi, dirette ad assicurare la conformità alle norme ed alle indicazioni regionali, in particolare alle disposizioni previste dalla citata DGR n. 96/2018, nonché, attraverso una corretta informazione degli aventi causa, ad assicurare la libera scelta delle imprese di onoranze funebri da considerarsi quale elemento strategico per una scelta razionale dell'impresa e per ridurre di conseguenza i fenomeni corruttivi.

Le imprese funebri che intendono svolgere attività inerenti il funerale nell'ambito delle camere mortuarie e locali annessi delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate della Regione Emilia-Romagna, devono accreditarsi, ai fini dell'accesso alle strutture sopra richiamate, attraverso l'inserimento dei dati previsti nell'apposita piattaforma informatica accessibile dal portale E-R Salute, di cui si riporta il modello in calce al presente provvedimento.

In particolare, è previsto che:

- in seguito all'inserimento dei dati richiesti da parte degli operatori autorizzati nell'applicativo Gestione informatizzata delle Risorse Umane (GRU) è rilasciato da ogni Azienda sanitaria, un badge ad ogni responsabile della conduzione dell'attività e operatore funebre o necroforo, per tracciare tutti gli accessi nelle strutture aziendali;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di variazione dei dati richiesti, l'impresa funebre deve ritirare il badge e

- riconsegnarlo alla Struttura sanitaria che lo ha rilasciato e, contestualmente, mediante apposita funzionalità della piattaforma informatica, aggiornare i dati inseriti nella piattaforma stessa;
- gli addetti dell'impresa funebre, per accedere alle camere mortuarie delle strutture e per operarvi, devono essere in possesso del mandato ricevuto dagli aventi titolo sul defunto, timbrare l'ingresso e le uscite. Il personale incaricato dalla Struttura sanitaria deve ricevere copia del mandato ad operare in nome e per conto degli aventi titolo sul defunto e può comunque richiedere agli addetti dell'impresa funebre di identificarsi mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento personale in corso di validità;
 - gli addetti dell'impresa funebre non possono svolgere attività attinenti al funerale al di fuori delle camere mortuarie e degli spazi e dei locali di servizio ad esse annessi, puntualmente individuati dalle Strutture sopra citate;
 - le medesime Strutture regolano lo svolgimento dell'attività degli addetti dell'impresa funebre provvedendo all'individuazione di apposite fasce orarie in cui è concesso l'accesso e fissando comunque l'orario di accesso;
 - ogni addetto all'impresa funebre deve registrare nella piattaforma informatica, tramite apposita funzionalità, la propria presenza nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e nelle strutture socio sanitarie a carattere residenziale accreditate, indicando l'orario e i dati del defunto e deve allegare copia del mandato ricevuto dagli aventi titolo sul defunto;
 - qualora gli aventi titolo sul defunto incarichino per il funerale imprese funebri autorizzate al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna, queste, per l'accesso alle Strutture, devono registrarsi inserendo i dati sopra richiamati nell'apposita piattaforma informatica accessibile dal portale E-R Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>). L'accesso alle strutture è consentito previa verifica dell'identità degli operatori indicati attraverso un documento di riconoscimento personale in corso di validità, la verifica della corrispondenza della targa dell'auto funebre, rispetto a quella inserita nel portale, e la consegna di copia del mandato ricevuto dagli aventi titolo sul defunto per lo svolgimento del funerale.

È, inoltre, previsto che:

- le Aziende sanitarie provvedano all'estensione dei principi di cui sopra alle strutture convenzionate attraverso specifiche disposizioni da inserire nei contratti di erogazione delle prestazioni;
- al fine di rendere di pubblica conoscibilità i nominativi delle imprese funebri operanti all'interno delle strutture sopra richiamate, sarà pubblicato mensilmente sul portale E-R Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>) l'elenco delle imprese registrate nella piattaforma.

Il potenziamento dell'azione di prevenzione della corruzione legata alle attività successive al decesso nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate, prevede:

- l'adozione di procedure aziendali uniformi che assicurino la puntuale implementazione del Codice di comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, il cui schema è stato approvato con la DGR n. 96/2018;
- il monitoraggio mensile dei nominativi delle imprese funebri operanti all'interno delle Strutture per verificare eventuali concentrazioni di funerali rispetto ad una stessa impresa o a gruppi di imprese;

Modello di accreditamento delle imprese di onoranze funebri per l'esecuzione delle attività attinenti il funerale nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate.

Obblighi delle imprese di onoranze funebri.

Le imprese di onoranze funebri che intendono svolgere attività attinenti il funerale nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate della Regione Emilia-Romagna, devono inserire i seguenti dati nell'apposita piattaforma informatica accessibile dal portale E-R Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>):

a) dati dell'impresa di onoranze funebri:

- denominazione/ragione sociale ...;
- con sede in ...;
- indirizzo ...;
- codice fiscale/ P. IVA ...;
- ambito territoriale di attività (con riferimento alle Aziende sanitarie) ...;

b) dati del rappresentante legale o titolare ...;

- nome e cognome ... (campo compilato automaticamente da SPID);
- codice fiscale ... (campo compilato automaticamente da SPID);

c) dati del responsabile della conduzione dell'attività (individuato ai sensi dell'art. 13, co. 4, lett. b) punto 4) della Legge Regionale n. 19/2004 e corrispondente al responsabile associato alla sede legale):

- nome e cognome ...;
- codice fiscale ...;

d) dati degli operatori funebri o necrofori dell'impresa di onoranze funebri:

- nome e cognome ...;

- codice fiscale ...;
- data di nascita ...;
- indirizzo di residenza ...;
- ambito territoriale di attività (con riferimento alle Aziende sanitarie) ...;

(compilare lo schema per ogni operatore funebre o necroforo dell'impresa di onoranze funebri che accede alle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e alle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate).

In seguito all'inserimento dei dati richiesti, a ogni responsabile della conduzione dell'attività e operatore funebre o necroforo, verrà rilasciato da ogni Azienda sanitaria, un badge per tracciare tutti gli accessi nelle strutture aziendali previo inserimento nell'applicativo GRU da parte degli operatori aziendali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di variazione di uno dei dati sopra indicati, l'impresa di onoranze funebri deve riconsegnare il badge e, contestualmente, mediante apposita funzionalità della piattaforma informatica, aggiornare i dati inseriti nella piattaforma stessa.

Qualora gli aventi titolo sul defunto incarichino per il funerale imprese di onoranze funebri autorizzate al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna, queste devono registrarsi inserendo i dati sopra richiamati nell'apposita piattaforma informatica accessibile dal portale E-R Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>).

L'accesso alle strutture è consentito previa verifica dell'identità degli operatori indicati attraverso un documento di riconoscimento personale in corso di validità, la verifica della corrispondenza della targa dell'auto funebre rispetto a quella inserita nel portale e la consegna di copia del mandato ricevuto dagli aventi titolo sul defunto per lo svolgimento del funerale.

Attività relative al funerale nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate.

Gli addetti dell'impresa funebre, per accedere alle camere mortuarie delle Strutture e per operarvi, devono essere in possesso del mandato ricevuto dagli aventi titolo sul defunto, timbrare l'ingresso e l'uscita. Il personale incaricato dalla Struttura sanitaria deve ricevere copia del mandato ad operare in nome e per conto degli aventi titolo sul defunto e può comunque richiedere agli addetti dell'impresa funebre di identificarsi mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento personale in corso di validità.

L'attività attinente il funerale da parte degli addetti delle imprese di onoranze funebri non è ammessa al di fuori delle camere mortuarie,

degli spazi e dei locali di servizio ad esse annesse, individuati dalle Strutture sopra citate.

Le Strutture regolano lo svolgimento dell'attività degli addetti delle imprese di onoranze funebri, provvedendo:

- all'individuazione dei locali e degli spazi in cui sono ammessi;
- all'individuazione di apposite fasce orarie;
- all'indicazione dell'orario di accesso e di uscita;

Ogni operatore dell'impresa funebre dovrà registrare nella piattaforma informatica, tramite apposita funzionalità, la propria presenza in Azienda indicando l'orario e i dati del defunto.

Le Aziende sanitarie provvedono all'estensione dei principi/indicazioni di cui sopra alle strutture convenzionate attraverso specifiche disposizioni da inserire nei contratti di erogazione delle prestazioni.

Pubblicazione degli elenchi delle imprese di onoranze funebri operanti all'interno delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate.

Al fine di rendere di pubblica conoscibilità i nominativi delle imprese di onoranze funebri operanti all'interno delle strutture sopra richiamate, verrà pubblicato mensilmente sul portale E-R Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>) l'elenco delle imprese registrate nella piattaforma di cui al paragrafo "Obblighi delle Imprese di onoranze funebri".